



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **45/2014**

Roma, 23 maggio 2014

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**

LORO INDIRIZZI

E, p.c.:
Consiglio Federale

OGGETTO: Regolamento di Giustizia – articolo 28 bis

In allegato si trasmette l'art. 28 bis del Regolamento di Giustizia federale, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 160 del 6 maggio 2014, relativo all'adeguamento del Regolamento all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Allegati

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

ART. 28 bis REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

(delibera del Consiglio Federale n. 29 del 12 aprile 2014)

Art.28 bis – Sospensione cautelare prevista dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI

- 28b.1 La immediata sospensione in via cautelare prevista dall'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, entrato in vigore il 30 ottobre 2012, si applica ai componenti degli organismi rappresentativi delle società e a quelli degli Organismi federali che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, dell'Autorità giudiziaria per i delitti elencati nel relativo allegato "A" o sono stati sottoposti, sempre in sede giurisdizionale, a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
- 28b.2 Decide sulla misura cautelare la Commissione di Giustizia entro 10 giorni dalla richiesta del Procuratore Federale, presentata in unione agli elementi su cui si fonda ed alle eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
La decisione motivata è pronunciata allo stato degli atti, senza l'instaurazione del Contraddittorio.
- 28b.3 Contro l'adottato provvedimento è ammesso ricorso del Procuratore federale e del soccombente alla Commissione Unica di Appello.
- 28b.4 Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere motivato, corredato, salvo per la Procura federale, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di impugnazione e trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia nel termine perentorio di 7 gg dalla comunicazione della decisione.
- 28b.5 La Commissione Unica di Appello decide in camera di consiglio e in contraddittorio tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, dando avviso, almeno tre giorni prima, della data fissata per la comparizione.
- 28b.6 La sospensione cautelare si applica anche con riferimento a sentenze e alle altre misure emesse in sede giurisprudenziale prima del 30 ottobre 2012, data di entrata in vigore del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
- 28b.7 I destinatari di ogni provvedimento dell'Autorità giudiziaria di cui all'art. 28.b1 R.G., ricomprendenti cariche negli Organismi sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli Organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicarne immediatamente alla FITARCO l'esistenza o la sopravvenienza e di fornire alla stessa le informazioni e le integrazioni richieste.
L'omissione costituisce violazione dell'art. 2.1 R.G..